



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020 ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

VISTO l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante: *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2020*";

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

VISTA la nota del 18 giugno 2020, protocollo n. 7673, del **Comune di Popoli (PE)** con la quale il Sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 22 giugno 2020, prot. n. 6148, del Consiglio delle Autonomie Locali con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Popoli (PE);

VISTA l'ordinanza l'ordinanza del 7 dicembre 2020, n. 50, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio

UDITO il relatore, Consigliere Luigi DI MARCO,

### **FATTO**

Il Comune di Popoli ha richiesto a questa Sezione di rendere il proprio parere in merito alla possibilità di riconoscere l'indennità di funzione intera anche nei periodi di costanza del rapporto di lavoro ad un componente della Giunta comunale, insegnante supplente a tempo determinato.

### **IN PUNTO DI AMMISSIBILITA'**

Occorre verificare in via preliminare i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica e la generalità ed astrattezza del quesito.

Sul piano dell'ammissibilità soggettiva, la richiesta dell'ente locale risulta ammissibile poiché formulata dal legale rappresentante del Comune di Popoli ed indirizzata al Consiglio delle Autonomie Locali; il Consiglio delle Autonomie Locali ha correttamente provveduto ad inoltrarla alla Sezione.

La richiesta di parere, inoltre, risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo riguardando questioni relative all'indennità di funzione degli amministratori pubblici senz'altro afferenti alla materia della contabilità pubblica come esplicitata e perimetrata dalla più autorevole giurisprudenza contabile, avendo ad oggetto il corretto utilizzo di risorse ai fini di una sana gestione finanziaria dell'Ente. La richiesta, inoltre, è suscettibile di essere ricondotta su un piano di generalità ed astrattezza.

## NEL MERITO

La questione posta riguarda l'applicabilità o meno del dimezzamento dell'indennità di funzione, previsto dall'art. 82, comma 1 del TUEL, nei confronti degli amministratori locali con un rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'art. 82 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), prevede, infatti, che: *“Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa”*.

Nel merito della richiesta, questo Collegio osserva quanto segue.

Il Ministero dell'Interno, chiamato a pronunciarsi su un quesito relativo all'indennità da corrispondere ad un assessore comunale svolgente attività di supplente, con contratto a tempo determinato, presso un istituto scolastico, ha chiarito che: *“poiché ratio di detta norma (art. 82, comma 1, TUEL) è quella di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto, l'indennità va corrisposta nella misura intera all'amministratore che non può richiedere il collocamento in aspettativa”*. (Class. n. 15900/TU/00/82 del 15 dicembre 2009), orientamento confermato anche successivamente (massima dell'8 aprile 2010 e del 16 aprile 2014).

In linea con tale orientamento si sono poste anche le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana in sede consultiva che, con deliberazione n. 26/2013/SS.RR./PAR, hanno affermato come *“nel caso in cui, ...omissis, il dipendente non goda, a priori, della possibilità di opzione, e ciò non per volontà sua o di altri soggetti dell'ordinamento ma per decisione dello stesso legislatore, deve ritenersi che non possa neppure farsi applicazione, nei suoi confronti, della norma che prevede il dimezzamento dell'indennità di carica previsto solo per coloro che abbiano scelto (e non che gli sia stato imposto legislativamente) di non avvalersi della possibilità di essere collocati in aspettativa”*. Nel 2015 le conclusioni delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana sono state riprese dalla Sezione giurisdizionale della Puglia la quale, nelle motivazioni di una propria decisione su un caso specifico, ha escluso *“che il dipendente assunto a tempo determinato abbia titolo a fruire dell'aspettativa per mandato elettorale, considerato che il collocamento in aspettativa si porrebbe in conflitto insanabile con la prefissione di un termine, che è elemento essenziale del rapporto, giacché la*

*sospensione dell'efficacia verrebbe ad incidere, prorogandola, sulla durata originariamente programmata in ragione di esigenze temporanee"* (Sezione giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 414/2015). Ciò premesso, va necessariamente chiarito come il *thema decidendum* del quesito posto dal Comune di Pepoli non investe la questione della spettanza (o meno) del diritto all'aspettativa da parte del componente dell'amministratore, non rientrando tale decisione nella competenza di questa Sezione di controllo.

Le conclusioni cui la giurisprudenza contabile delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte è pervenuta nei casi analoghi a quello prospettato dal Comune di Pepoli sono invece riconducibili alle determinazioni qui di seguito riportate.

Si fa riferimento a quanto fatto rilevare dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, che ha sottolineato come *"la ratio della norma è quella di indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l'indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all'esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa"*. (Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 19/PAR/2013).

Ulteriore giurisprudenza di questa Corte, ha previsto che *"il dimezzamento dell'indennità prevista per il sindaco lavoratore dipendente che non chiede l'aspettativa è una misura diretta a impedire la fruizione del doppio emolumento (stipendiale e indennitario) per intero, e non anche a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica"* (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 92/2014/PAR)

Anche la Sezione regionale di controllo per la Liguria, in linea con la Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha confermato che *"la ratio dell'art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell'indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, debba consistere nel promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell'amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell'indennità al 50"* (deliberazione n. 109/2018/PAR).

Sulla stessa posizione si è poi attestata la Sezione regionale di controllo per il Veneto (del. n. 88/2019/PAR), chiamata a rendere un parere sulla possibilità di riconoscere l'indennità di funzione intera anche nei periodi di costanza del rapporto di lavoro ad un assessore insegnante supplente a tempo determinato.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la circostanza che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato non rappresenti un elemento di valutazione ulteriore od ostativo ai fini del dimezzamento dell'indennità previsto, dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 TUEL, per tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzione alcuna in relazione alla durata del rapporto.

Pertanto, questa Sezione ritiene di non doversi discostare dalle condivisibili conclusioni della più recente ed univoca giurisprudenza delle Sezioni di regionali di controllo della Corte che si sono pronunciate su questioni analoghe.

**P.Q.M.**

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Popoli (PE).

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco del Comune di Popoli (PE) nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2020.

Il Magistrato relatore

Luigi DI MARCO

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA